



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Lungomare Starita n. 6 – 70123 B A R I

Prot. n. 1427.....UOR 1

Bari , 22 GEN. 2019

OGGETTO: Permessi orari retribuiti art. 37 e art. 40 Contratto Comparto Sanità 21.5.2018.
Chiarimenti e modalità operative.

Ai Direttori delle Macrostrutture
e Dipartimenti Aziendali
e, per il loro tramite, a tutto il
personale dipendente

A tutti gli Uffici Rilevazioni Presenze

Con la presente circolare si intende fornire a tutto il personale dipendente interessato, nonché agli operatori degli Uffici Rilevazioni Presenze, prime indicazioni operative circa l'esatta interpretazione e applicazione degli istituti contrattuali già previsti dall'art. 21 del CCNL del Comparto Sanità 01.09.1995, ed innovati dagli artt. 37 e 40 del nuovo CCNL del Comparto Sanità 21.05.2018.

Permessi orari retribuiti (18 ore nell'anno solare) – art. 37 – (Particolari motivi personali e familiari)

Le principali novità introdotte in materia riguardano l'assenza dell'obbligo di produrre la documentazione a sostegno della richiesta del permesso retribuito, ma la necessità di giustificare tale richiesta con una motivazione tale da consentire all'Amministrazione di poter accogliere favorevolmente la stessa a concedere il permesso. A tal fine si precisa che la clausola negoziale prevede la possibilità, e non la doverosità, della "concessione" della fruizione dei permessi in parola. Pertanto le "esigenze di servizio" sono da considerarsi prioritarie rispetto alla richiesta del dipendente.

Relativamente alle motivazioni che possono essere addotte dal dipendente ai fini della giustificazione della richiesta di permesso retribuito, si precisa che non vi sono vincoli o limiti posti alle stesse e pertanto è consentito al dipendente individuare liberamente le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più appropriate.

Modalità di fruizione del permesso retribuito art. 37

I permessi retribuiti ex art. 37 CCNL 21.5.2018:

- 1) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva (es. permessi orari a recupero, permessi per motivi di studio, permessi L. 104/92, permessi art. 40 CCNL 21.05.2018 per assenze per visite specialistiche, terapie o esami di laboratorio), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
- 2) possono essere fruiti alternativamente ad ore ovvero, cumulativamente, per l'intera giornata lavorativa. In tale ultimo caso l'incidenza sul monte ore annuo a disposizione (18 ore) è pari alle ore dovute dal dipendente nella giornata di fruizione, in base alla struttura del proprio orario di lavoro settimanale (a titolo esemplificativo: per il personale dipendente del ruolo amministrativo con articolazione oraria settimanale su 5 giorni: le ore di permesso retribuito fruito nella intera giornata di 6,30 h da decurtare saranno 6,30, mentre nella giornata di rientro obbligatorio le ore da decurtare saranno 10); in caso di fruizione ad ore possono essere fruiti per frazioni di ora, quando la frazione ecceda la prima ora (a titolo esemplificativo: non è possibile fruire di un permesso retribuito di 45 minuti, ma è possibile fruire di un permesso di 1 ora e 15 minuti).
- 3) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale.

Permessi orari retribuiti (18 ore nell'anno solare) –

art. 40 – (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)

Il nuovo CCNL 21.05.2018 Comparto Sanità prevede, distintamente dalla suddetta tipologia di permessi orari retribuiti, altrettante n. 18 ore annuali per permessi orari retribuiti usufruibili per l'espletamento di visite mediche specialistiche, esami diagnostici, terapie.

Modalità di fruizione del permesso retribuito art. 40

I permessi retribuiti ex art. 40 CCNL 21.5.2018:


- 1) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva (es. permessi orari a recupero, permessi per motivi di studio, permessi L. 104/92, permessi art. 40 CCNL 21.05.2018 per assenze per visite specialistiche, terapie o esami di laboratorio), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore);
- 2) la domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente almeno tre giorni prima, fatti salvi casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, nei quali la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno del permesso (orario o giornaliero).
- 3) possono essere fruiti alternativamente ad ore ovvero, cumulativamente, per l'intera giornata lavorativa. In tale ultimo caso l'incidenza sul monte ore annuo a disposizione (18 ore) è pari alle ore dovute dal dipendente nella giornata di fruizione, in base alla struttura del proprio orario di lavoro settimanale (a titolo esemplificativo: per il personale dipendente del ruolo amministrativo con articolazione oraria settimanale su 5 giorni: le ore di permesso retribuito fruito nella intera giornata di 6,30 h da decurtare saranno 6,30, mentre nella giornata di rientro obbligatorio le ore da decurtare saranno 10).
- 4) L'assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione, riportante l'orario dello svolgimento della prestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, pubblica o privata. L'attestazione è inoltrata all'Azienda dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

(Qualora l'espletamento di visita specialistica, della terapia o dell'esame diagnostico determini una temporanea situazione di incapacità lavorativa del dipendente, la relativa assenza è imputata a malattia e giustificata mediante attestazione di malattia del medico di base secondo le previste modalità di invio, ovvero mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica/privata ove si è tenuta la prestazione). E' a discrezione del lavoratore usufruire, per l'espletamento di visite mediche specialistiche, terapie od esami diagnostici, in alternativa ai permessi ex art. 40, anche degli altri permessi contrattuali quali:

- permessi orari a recupero;
- permessi per motivi personali e familiari (art. 37);
- riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario (in alternativa al pagamento).

L'istruttore del procedimento

Anzia Maria NAPOLEONE




Il Direttore Amministrativo

Gianluca CAPOGHIANI



Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE



Il Direttore

Area Gestione Risorse Umane

Dott. Rodolfo MINERVINI

